

**Legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20**  
**“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016”**

Capo I

*Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa  
e attività amministrativa*

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4  
(Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)*

*Impatto finanziario*

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 2

*Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4  
(legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse*

*Impatto finanziario*

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e  
per la revisione della spesa pubblica)  
della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10*

*Impatto finanziario*

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 4

*Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento  
dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture)  
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

*Impatto finanziario*

Nel quadro degli interventi di razionalizzazione delle spese di funzionamento della Provincia, dei

comuni, comunità e loro forme associative, al fine di dirottare le risorse verso gli interventi strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio, si dispone la proroga dei limiti all'acquisto di immobili, la proroga dei limiti di spesa per l'acquisto di arredi e autovetture, nonché la proroga dei limiti alle locazioni.

Complessivamente la prosecuzione delle misure di razionalizzazione e di efficientamento dei processi messe in campo dalla Provincia, coniugate con l'introduzione di elementi di sobrietà nelle decisioni di spesa, ha consentito una riduzione del volume di risorse finalizzate alle spese di gestione della Provincia nel periodo 2013-2015 pari a circa il 7%; nel periodo 2013-2018 la riduzione è previsto raggiunga quasi il 10%.

#### Art. 5

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27  
e della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4*

#### Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

#### Art. 6

*Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23  
(legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

#### Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

#### Art. 7

*Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"*

#### Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

### Capo II

*Disposizioni in materia di personale e contratti*

#### Art. 8

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7  
(legge sul personale della Provincia 1997)*

Impatto finanziario

La disposizione prevede, recependo le norme nazionali in materia, in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi, l'obbligo di versamento nel bilancio dell'amministrazione del compenso ricevuto da parte del dipendente. Dall'applicazione di tale nuova disposizione potranno eventualmente derivare nuove entrate qualora si realizzino attività afferenti la casistica in esame.

Art. 9

*Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 10

*Integrazione dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23  
(legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Capo III

*Disposizioni in materia di enti locali*

Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 12

*Modificazione dell'articolo 13 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36  
(legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Capo IV

*Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e di edilizia abitativa*

Art. 13

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16  
(legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Impatto finanziario

Si consente alla Giunta provinciale di approvare direttive riguardati l'assetto organizzativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito degli interventi di razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle di funzionamento, nonché delle azioni prioritarie volte ad accrescere l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi in favore degli utenti. I conseguenti risparmi di spesa saranno strettamente correlati alla declinazione delle direttive.

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6  
(Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

Impatto finanziario

La norma – ispirata da principi di sobrietà e razionalizzazione nelle decisioni di spesa pubblica - ammette la possibilità che la quantificazione dell'eventuale contributo concedibile alla RSA tenga conto anche della capacità patrimoniale del medesimo Ente. L'effetto in termini di risparmio finanziario è strettamente correlato alla disciplina attuativa.

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33  
(Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali  
in materia sanitaria)*

Impatto finanziario

La spesa del rimborso spese di viaggio e soggiorno anche per accertamenti diagnostici, qualora autorizzati preventivamente dalla Provincia, rientra nelle spese già ora ammesse a rimborso sul capitolo 441250 e quindi non comporta nuove o maggiori spese. Peraltro la norma si inserisce nell'ambito dell'introduzione della compartecipazione alla spesa da parte degli accompagnatori dei soggetti fruitori delle prestazioni oggetto di spesa. L'introduzione del criterio ICEF tende a conseguire eventuali risparmi di spesa correlati al numero di domande che potrebbero essere presentate e ammesse a contribuzione in funzione del valore ICEF indicato nelle medesime, valore ICEF non disponibile a priori.

Art. 16

*Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13  
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Impatto finanziario

Dall'applicazione della norma potranno eventualmente derivare minori spese, attualmente non quantificabili, qualora non siano rispettati gli impegni presi dal beneficiario, a seguito della declinazione della delibera che disciplina l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio.

Art. 17

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente  
"Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni  
della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21  
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 18

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21  
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Impatto finanziario

Le disposizioni introdotte dalla norma afferiscono a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione nel settore, anche al fine di evitare l'immobilizzo delle stesse.

Capo V

*Disposizioni in materia di istruzione*

Art. 19

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 20

*Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente alle  
graduatorie per le assunzioni del personale del comparto scuola*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 21

*Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9  
(Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Capo VI

*Disposizioni in materia di turismo, commercio, lavoro e cave*

Art. 22

*Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2  
(Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie  
in materia di imposta di soggiorno)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 23

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17  
(legge provinciale sul commercio 2010)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 24

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio  
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica  
all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 25

*Modificazioni della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32  
(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 26

*Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Capo VII

*Disposizioni in materia di urbanistica, energia, ambiente, foreste,  
protezione civile e lavori pubblici*

Art. 27

*Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  
(legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 28

*Modificazione dell'articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento  
urbanistico e tutela del territorio)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 29

*Inserimento dell'articolo 1 bis 4 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per  
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione  
dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica  
spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige,  
criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15  
dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 30

*Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20  
(legge provinciale sull'energia 2012)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 31

*Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.  
(testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 32

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11  
(legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 33

*Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9  
(Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

.

Art. 34

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  
(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Art. 35

*Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione  
delle procedure per la realizzazione  
di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4*



Impatto finanziario

La norma non ha rilessi sul bilancio.

Capo VIII  
*Disposizioni finali*

Art. 36  
*Entrata in vigore*